

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA NOMINA A PRIMARIO EMERITO APPROVATO E ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 530 DEL 25/09/2019

Art.1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento della nomina a “Primario Emerito” dell’ARNAS Garibaldi, come previsto dall’art.24 del R.D. n. 1631 del 30.9.1938, che dispone: “Il Primario, alla cessazione del servizio, può, dalla Amministrazione Ospedaliera, essere nominato Primario Ospedaliero Emerito”.

Art. 2 – Requisiti e procedura di conferimento

1. La nomina a Primario Emerito può essere conferita al Dirigente Medico collocato in quiescenza qualora abbia prestato per un periodo di almeno 15 anni l’incarico di Direttore di Struttura Complessa.
2. La nomina, è conferita con delibera del Direttore Generale, sentiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.
3. La proposta di nomina è rivolta a coloro che si siano distinti per impegno e professionalità nell’espletamento della propria attività ed in particolare, abbiano dato lustro all’ARNAS attraverso un impegno professionale di livello elevato, nell’ambito della attività clinica, della produzione scientifica e di ricerca in campo nazionale ed internazionale, dell’attività manageriale.

Art. 3 - Facoltà del Primario Emerito

1. Il Primario Emerito nominato potrà utilizzare la nomina conferitagli in veste di:
 - autore di pubblicazioni e relazioni;
 - docente e/o organizzatore, di congressi, di incontri di studio e di consessi scientifici in genere;
 - partecipante a progetti di ricerca nazionali e internazionali.
2. Al Primario Emerito potranno essere richiesti pareri, a valenza esclusivamente scientifica e formativa e potranno essere attribuiti incarichi di docenza.

Art. 4 – Limiti della nomina a Primario Emerito

1. Il Primario Emerito non può svolgere alcuna attività di diagnosi o cura e non può in alcun modo interferire con le attività sanitarie del reparto.
2. Il Primario Emerito si impegna a non versare in ipotesi di conflitto di interesse durante il periodo in cui riveste la nomina in oggetto, negli stessi termini e condizioni vigenti per il personale dipendente in servizio.
3. Al Primario Emerito non può essere richiesto alcun obbligo di frequenza e/o accesso né impegno orario all’interno dell’Azienda.
4. Al momento del conferimento formale della carica onorifica a Primario Emerito lo stesso si impegna espressamente e per iscritto a tenere indenne e manlevare l’ARNAS Garibaldi da qualsivoglia eventuale richiesta risarcitoria che dovesse essere avanzata da terzi eventualmente ritenutisi danneggiati dall’attività del professionista emerito.

Art. 5 – Corrispettivi

1. In nessun caso l'onorificenza di Primario Emerito può dare diritto a compenso e/o remunerazione, avendo la stessa esclusivamente natura laudativa ed onorifica.
2. La suddetta nomina non determina in alcun modo prosecuzione e o ripresa del rapporto di lavoro.

Art. 6 – Accettazione, revoca e rinuncia

1. Al termine delle procedure di cui all'art. 2 è richiesta da parte dell'interessato la formale accettazione che comporta il rispetto del presente regolamento.
2. L'ARNAS Garibaldi si riserva la revoca del riconoscimento nei casi di comportamenti non conformi al presente regolamento.
3. E' facoltà del Primario Emerito rinunciare al riconoscimento in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla Fondazione.

Art. 7 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione.